

Prot. n. 23/2022SR

Torino, 26 luglio 2022

Alla Direzione Regionale dell’Agenzia
delle Entrate del Piemonte
Settore Gestione Risorse

Alle Relazioni Sindacali Direzione
Regionale Piemonte

Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito a banca delle ore e mancato pagamento delle ore lavorate in eccedenza non fruita.

Ci è pervenuta segnalazione in merito a una prassi, attuata in alcune Direzioni Provinciali, generata, a nostro giudizio, da un errore interpretativo nella corretta applicazione degli accordi e delle norme sulla fattispecie in oggetto indicata. In buona sostanza, al dipendente che non riesce a fruire della banca ore accumulata entro i termini previsti, oltre alla cancellazione delle ore viene anche negato il diritto alla remunerazione come lavoro straordinario delle stesse ore, sul presupposto della non preventiva autorizzazione.

Riteniamo siffatta prassi non conforme agli accordi e alle norme vigenti per i seguenti motivi. Stante gli accordi vigenti, nell’istituto della banca delle ore confluiscono sia le ore di lavoro straordinario preventivamente autorizzate – e per le quali il dipendente non opta per la remunerazione prevista dal CCNL – sia le ore derivanti dal c.d. microcredito, ovvero la maggiore presenza in ufficio, nei limiti indicati dagli accordi.

In tutti gli accordi stipulati è possibile constatare che le ore di prestazione di lavoro straordinario, confluiscono nella banca delle ore e possono essere retribuite oppure accumulate come banca ore. Ovviamente tutte le ore, retribuite e non retribuite, devono essere autorizzate preventivamente dal Dirigente. Per le ore non retribuite viene fatto salvo il pagamento della maggiorazione previsto dall’allora art. 88, comma 3, del CCNL Agenzie Fiscali. Ordinariamente, la scelta tra ore da retribuire e ore da accantonare dipende dalla volontà del dipendente, nei limiti delle risorse assegnate alla struttura.

Il problema si pone allorché il dipendente non riesca a fruire delle ore accantonate entro l’anno successivo di maturazione per fattori a lui non imputabili o per ragioni di servizio. In tal caso, come detto, oltre al taglio delle ore previsto dalle norme, viene negata la remunerazione come lavoro straordinario sulla base della mancanza di preventiva autorizzazione.

Da quanto detto emerge chiaramente come nell’unico “contenitore” banca ore confluiscono sia le ore autorizzate che il microcredito. Pertanto, risulta difficile distinguere tra le diverse tipologie di ore accantonate ed affermare che si tratti di ore non autorizzate. Inoltre, a nostro giudizio, anche

il microcredito è eccedenza oraria autorizzata trovando la sua legittimazione negli accordi sulla banca delle ore stipulati e vigenti. Infatti, è proprio grazie agli accordi che si giustifica e autorizza la permanenza in ufficio ulteriore rispetto alle regole contrattuali sull'orario di lavoro settimanale da rendersi secondo il proprio profilo orario.

Infine, si osserva che, la prassi sopra criticata, si pone in netto contrasto con le regole generali sulla sinallagmaticità del rapporto di lavoro subordinato, avendosi, a fronte della prestazione lavorativa svolta dal dipendente, su autorizzazione esplicita o implicita, l'assenza della controprestazione cui è tenuto il datore di lavoro – retribuzione o recupero a compensativo delle ore lavorate in eccedenza – potendo finanche configurarsi, astrattamente, l'ipotesi di arricchimento senza giusta causa o giustificato motivo.

Sicuri di un positivo riscontro si porgono cordiali saluti.

Il Coordinamento Regionale Piemonte
FLP Ecofin – Agenzie Fiscali

